

Roma, 1 marzo 2021

CIRCOLARE N. 8.698  
Prot. n. 94.646/N.T.

ALLE SEZIONI TERRITORIALI ADERENTI  
ALLE IMPRESE DIRETTAMENTE ADERENTI  
Loro indirizzi

**NORMATIVA TECNICA – Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità - Regolamento (UE) 2021/267 16 febbraio 2021, c.d. “Omnibus II” (Circolare DG MOT n.7203 del 1 marzo 2021)**

Il Regolamento 2021/267 del 16 febbraio 2021, c.d. “Omnibus” ha prorogato talune scadenze relative a certificati, licenze ed autorizzazioni, nonché a determinate verifiche periodiche ed attività formative (*cfr. circolare 8.690 del 26 febbraio 2021*).

Ciò rende pertanto necessario un aggiornamento della circolare MIT n.2143 del 21 gennaio 2021, con la quale era stata trattata la materia (*cfr. circolare n.8.645 del 22 gennaio 2021*). Riportiamo di seguito la sintesi dei temi di maggiore interesse per le imprese.

**Patenti di guida**

Per la disciplina della proroga della validità delle patenti di guida, occorre coordinare in materia le diverse disposizioni nazionali ed unionali vigenti. Alla luce di tali disposizioni, **per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE, con le patenti rilasciate in Italia e con le patenti di guida rilasciate da un Paese UE o SEE**, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, **la validità delle patenti è così prorogata:**

<b>scadenza originaria</b>	<b>scadenza prorogata</b>
<b>1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020</b>	<b>13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (*)</b>
<b>1° giugno 2020 – 31 agosto 2020</b>	<b>1° luglio 2021 (*)</b>
<b>1° settembre 2020 – 30 giugno 2021</b>	<b>10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (**)</b>

(\*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ed, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1° luglio 2021;

(\*\*) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267;

(\*\*\*) per completezza espositiva si rappresenta che: • alcuni Stati membri, giusta facoltà riconosciuta dal regolamento 2020/698 hanno deciso di non adottare le proroghe su esposte o sono stati autorizzati ad adottarle con modalità differenti; la stessa facoltà può essere esercitata in virtù delle disposizioni del regolamento 2021/267, Di tutto ciò è dato conto nelle pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

**Per la circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, è così prorogata:**

<b>scadenza originaria</b>	<b>scadenza prorogata</b>
<b>31 gennaio 2020 – 29 settembre 2020</b>	<b>29 luglio 2021 (*)</b>
<b>30 settembre 2020 – 30 giugno 2021</b>	<b>10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (**)</b>

*(\*) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del DL n. 18 del 2020, come convertito e succ. mod.: in tali casi, la disposizione nazionale è di maggior favore rispetto alle disposizioni unionali;*

*(\*\*) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267.*

### **Patente di guida come documento di identità**

Per le finalità proprie dei documenti di riconoscimento, la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021.

### **Carte di qualificazioni del conducente CQC**

Per la disciplina della proroga della validità delle CQC, occorre coordinare in materia le varie disposizioni nazionali ed unionali.

**Per la circolazione su tutto il territorio UE e SEE con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un Paese UE o SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, la validità CQC è così prorogata:**

<b>scadenza originaria</b>	<b>scadenza prorogata</b>
<b>1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020</b>	<b>13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (*)</b>
<b>1° giugno 2020 – 31 agosto 2020</b>	<b>1° luglio 2021 (*)</b>
<b>1° settembre 2020 – 30 giugno 2021</b>	<b>10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (**)</b>

*(\*)(\*\*) (\*\*\*) : sono valide le note per le tabelle relative alle patenti di guida*

**Per la circolazione sul suolo nazionale, la validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, è così prorogata:**

<b>scadenza originaria</b>	<b>scadenza prorogata</b>
<b>31 gennaio 2020 – 29 settembre 2020</b>	<b>29 luglio 2021 (*)</b>
<b>30 settembre 2020 – 30 giugno 2021</b>	<b>10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (**)</b>

### **Altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, ecc.)**

In scadenza tra il **31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021**, conservano la loro validità fino a **90 giorni** successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (*ad oggi, fino al 29 luglio 2021*), sempre che evidentemente non siano già stati rinnovati nella validità.

### **Attestati CQC rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale e periodica**

In scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino a **90 giorni** successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (*ad oggi, fino al 29 luglio 2021*).

### **Esami di revisione della qualificazione CQC**

Sono stati sospesi i termini per sottoporsi a detti esami nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020.

### **Esame di ripristino CQC**

Ai fini del computo dei 2 anni dalla scadenza della CQC – *da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino* - non si tiene conto del periodo compreso tra il **31 gennaio 2020 e il 29 luglio 2021**. Il titolare di CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 - *prorogata al 29 luglio 2021* - può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 545 giorni successivi alla scadenza dei 2 anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino.

### **Attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale (CFP) per il trasporto di merci pericolose**

Quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino a **90 giorni** successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (*ad oggi, fino al 29 luglio 2021*).

### **CFP dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR)**

Occorre distinguere:

- **circolazione su territorio nazionale**: se in scadenza tra il **31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021**, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (*ad oggi, fino al 29 luglio 2021*);
- **circolazione in Paesi diversi dall'Italia** : se in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1° febbraio 2021, conservano la loro validità fino al **28 febbraio 2021**. Tale disposizione vale ai sensi dell'Accordo Multilaterale ADR M330 nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1 marzo 2021;

### **Attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR)**

Occorre distinguere:

- **circolazione su territorio nazionale**: se in scadenza tra il **31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021**, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (*ad oggi, fino al 29 luglio 2021*); conseguentemente i titolari di tali abilitazioni hanno diritto a sostenere gli esami utilmente prenotati prima e sostenuti entro il 29 luglio 2021 con le modalità previste per il rinnovo di tale abilitazione;
- **circolazione nei territori dei Paesi firmatari dell'Accordo ADR M330**: se in scadenza

tra il 1 marzo 2020 ed il 1 febbraio 2021 conservano la loro validità fino al **28 febbraio 2021**. In tal caso, i documenti sono rinnovati per 5 anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1 marzo 2021.


### Attestazioni sanitarie

- **attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni**, per guidare autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t, in scadenza **tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021**, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (*ad oggi, fino al 29 luglio 2021*); fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre i suddetti autotreni, ed autoarticolati anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale.

Nel rinviare alla lettura della circolare in commento per gli altri aspetti, inviamo i migliori saluti.

Con i migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Giuseppina Della Pepa -  


- Circolare DG MOT prot.7203 del 1 marzo 2021